

Oggi **2 maggio 2022** alle ore **14,30** presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia si riunisce il Consiglio dell'Ordine.

Sono presenti:

IL PRESIDENTE **Avv. Enrico Della Capanna**

IL VICEPRESIDENTE **Avv. Matteo Marchesini**

IL SEGRETARIO **Avv. Marta Verona**

IL TESORIERE **Avv. Francesca Baldi**

I CONSIGLIERI Avvocati HELMUT ADELMO BARTOLI, STEFANO COSCI, PAOLO NELLO GRAMOLI, FLORIANO NIZZI, FRANCA PORTA, GIOVANNI TARQUINI.

Assenti giustificati: GIORGIO BOIARDI, ERNESTO D'ANDREA, FRANCESCA PREITE, MAURA SIMONAZZI, FRANCESCA CORSI.

ODG

- 1) IMPEGNO SOLENNE**
- 2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 4, 11 E 15 APRILE 2022**
- 3) ISTANZA INTEGRAZIONE AVVOCATO STABILITO**
- 4) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI**
- 5) RILASCIO CERTIFICATO NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO**
- 6) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO**
- 7) ESAME POSIZIONE PRATICANTE**
- 8) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994**
- 9) FISSAZIONE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**
- 10) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'**
- 11) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E**

ACCREDITAMENTO

12) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

13) COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE ELEZIONE DELEGATI AL XXXV CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

14) RICHIESTA PARERE

15) POLIZZA SANITARIA DIPENDENTI

16) COMUNICAZIONI TESORIERE E APPROVAZIONE SPESE

17) VARIE ED EVENTUALI

1) IMPEGNO SOLENNE

Davanti al Consiglio, ha prestato l'impegno solenne n.1 praticante abilitato al patrocinio sostitutivo.

2) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE 4, 11 E 15 APRILE 2022

Preliminarmente il Consiglio, all'unanimità, approva il verbale delle sedute del 4, 11 e 15 aprile 2022.

3) ISTANZA INTEGRAZIONE AVVOCATO STABILITO

Il Consiglio ha deliberato n.1 iscrizione all'Albo Ordinario.

4) ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATI

Il Consiglio ha deliberato n. 1 iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Alle ore 15,00 entra l'Avv. Francesca Preite.

5) RILASCIO CERTIFICATO NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta, al fine di deliberare in merito al rilascio di nulla osta al trasferimento di un iscritto.

Alle ore 15,20 entra l' Avv. Ernesto D'Andrea

6) RILASCIO CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO

Il Consiglio ha rilasciato n.1 certificato di compiuto tirocinio.

7) ESAME POSIZIONE PRATICANTE

Il Consiglio si aggiorna alla prossima seduta, al fine di deliberare in merito alla cancellazione di un praticante dall'Albo Speciale dei Praticanti Avvocati.

8) AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994

Il Consiglio ha deliberato in merito a n.1 autorizzazione alla notifica degli atti giudiziari ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53.

9) FISSAZIONE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il Consiglio ha deliberato la fissazione di n.1 tentativo di conciliazione per il giorno **16 maggio 2022 alle ore 14.30.**

10) RILASCIO PARERI DI CONGRUITA'

Recupero spese postali

Il Consiglio si interroga sulla possibilità di recuperare le spese postali sostenute dall'Ordine nelle procedure di rilascio dei pareri di congruità delle parcelle.

Il Consiglio dà atto che, alla luce del vigente regolamento, non è previsto il recupero delle spese postali.

Ciò constatato, il Consiglio dell'Ordine, all'unanimità dei presenti, **ritiene opportuno procedere alla modifica del Regolamento disciplinante la richiesta, l'esame, l'opinamento ed il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ex artt. 13 co. 9 e 29 co. 1 lett. b), 1)lett. o), nonché co.3lett. b) L. 247/2012.**

L'art. 7 del suddetto regolamento, che attualmente recita: "*Costo del parere e rilascio*

copie. Ritiro documenti. Il rilascio di copia del parere all'interessato è subordinato al versamento di un importo pari al 3% (tre per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati, inteso quale valore imponibile, escluso il 15%. Il pagamento della suddetta cifra conferisce il diritto dell'interessato a ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso. Il controinteressato, alla condizione che il predetto importo sia stato pagato, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento, previa corresponsione dei diritti di copia”,

VIENE COST'EMENDATO

*“Costo del parere e rilascio copie. Ritiro documenti. Il rilascio di copia del parere all'interessato è subordinato al versamento di un importo pari al 3% (tre per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati, inteso quale valore imponibile, escluso il 15%, **oltre al rimborso delle spese vive anticipate dall'Ordine quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese postali.** Il pagamento della suddetta cifra conferisce il diritto dell'interessato a ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso. Il controinteressato, alla condizione che il predetto importo sia stato pagato, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento, previa corresponsione dei diritti di copia”*.

Manda alla Segreteria di procedere ad annotare la modifica al testo del regolamento, e di procedere alla pubblicazione del testo aggiornato.

Richiesta di accesso agli atti del Dott. – omissis - per Studio – omissis -.

Il Consiglio delibera di accogliere la richiesta e di trasmettere al Dott. – omissis - quanto già deliberato in data 4 aprile 2022.

Delibera, altresì, di comunicargli che le disposizioni in merito alla presentazione delle richieste di pareri di congruità, ai sensi del D.M. del 20.12.2021, sono disponibili sul sito dell'Ordine, come da indicazioni già fornite dalla Segreteria.

Il Consiglio ha, quindi, deliberato in merito al rilascio di n. 5 pareri di congruità.

11) FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO E ACCREDITAMENTO

Richiesta di accreditamento dell'Avv. – omissis -.

Il Consiglio, valutata la richiesta di riconoscimento di crediti formativi presentata dall'Avv. - omissis -, per la partecipazione in modalità FAD al corso “Auditor interni UNI ISO 37001” tenutosi nei giorni 12 e 13 aprile 2022;

tenuto conto dei canoni indicati dal Regolamento n. 6 del 16 luglio 2014 del Consiglio Nazionale Forense;

delibera

di riconoscere per l'attività svolta, all'Avv. - omissis - n. 8 crediti formativi per l'anno 2022.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di esonero dalla formazione dell'Avv. - omissis -

Il Collega avv. - omissis - chiede l'esonero dagli obblighi di formazione per l'anno 2022 a causa di gravi problemi di salute del coniuge ed allega certificazione medica.

Il Consiglio, delibera di esonerare l'avv. - omissis - dall'obbligo formativo per l'anno 2021, a norma dell'art. 15 comma 2 lettera b del Regolamento 16 luglio 2014 n.6.

Manda alla Segreteria di provvedere alle comunicazioni.

Richiesta di esonero dell'Avv. - omissis -

Il Consiglio, letta l'integrazione dell'Avv. - omissis -, volta ad ottenere l'esonero dall'obbligo di formazione professionale per gli anni 2022 e 2023;

- visto il Regolamento per la formazione approvato dal CNF;

delibera

di concedere all'Avv. - omissis - l'esonero richiesto, tenuto conto della gravidanza documentata dalla medesima.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

12) AMMISSIONI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Consiglio ha deliberato n. 15. ammissioni al patrocinio a Spese dello Stato, ha disposto l'integrazione documentale per n.7 istanze e ne ha rigettate n.6 per omessa integrazione documentale.

13) COSTITUZIONE COMMISSIONE ELETTORALE ELEZIONE DELEGATI AL XXXV CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il Segretario riferisce al Consiglio che è scaduto il termine per la presentazione delle candidature per l'elezione dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense e che sono pervenute, nel termine predetto, le candidature degli avvocati Maura Simonazzi e Michela Del Rio.

A questo punto il Presidente riferisce al Consiglio della necessità di costituire la Commissione Elettorale, per l'elezione dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense, che si terrà in Lecce dal 6 all'8 ottobre 2022 e di cui alla convocazione prot. n. 535/2022, comunicata a tutti gli iscritti il 10 marzo 2022.

Il Consiglio procede, quindi, alla costituzione di detta commissione, deliberando alla unanimità di nominare suo Presidente l'Avv. Enrico Della Capanna, Segretario l'Avv. Marta Verona (membri di diritto), suoi membri ordinari gli Avv.ti Franca Porta, Paolo Nello Gramoli, Raffaella Pellini, Grazia Montanari, Federica Ghesini, Sabrina Tamburini e membri supplenti gli Avv.ti Stefano Germini, Alessandra Saccani e Valeria Miari.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni.

14) RICHIESTA PARERE

Il Consiglio delibera di rilasciare il seguente parere:

“Egregio Collega,

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in relazione all’istanza di parere sull’esistenza di un giustificato motivo per recedere dal mandato conferito da persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con il quale si richiede “Che l’On.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia voglia rendere allo scrivente un parere se la situazione descritta di totale compromissione del rapporto fiduciario, le condizioni personali dello scrivente e i toni e le modalità intimidatorie delle comunicazioni di – omissis - oltre che la frequenza abnorme dei contatti, costituiscano giustificato motivo di recesso dal mandato conferito da persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 11 comma 4 Codice Deontologico Forense”, rileva quanto segue.

Innanzitutto è bene premettere che il rapporto tra avvocato e cliente è fondato sulla fiducia reciproca; se questa viene meno o se subentrano altri motivi per cui il mandato non è più perseguibile, è possibile sciogliere il rapporto, nominando un nuovo difensore in corso di causa. Tale facoltà, intesa sia come rinuncia da parte dell’avvocato, sia come revoca da parte del cliente, è prevista anche quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, infatti, non impedisce la revoca del mandato da parte del cliente, ma neppure la rinuncia al mandato da parte del difensore. L’avvocato può in qualsiasi momento rinunciare al mandato, dandone comunicazione scritta al cliente e avvisandolo della necessità di munirsi di un

nuovo difensore abilitato al patrocinio a spese dello Stato. Si rammenta, inoltre, che fino a quando il cliente non troverà un nuovo difensore, l'avvocato dovrà informarlo di eventuali comunicazioni e notificazioni relative al giudizio, fermo restando lo scioglimento del rapporto professionale.

Sull'argomento anche il Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), con Sentenza del 29 novembre 2018, n. 164, ha stabilito che la rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività (in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Pasqualin), Sentenza n. 56 del 25 maggio 2018, nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione SS.UU. (pres. Spirito, rel. Oricchio), Sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019). Sul tema si confronti quanto prevede l'art. 14 della Legge Professionale (L. n. 247/2012) - Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni –il quale, al comma 1, recita: “Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato,

con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.”.

Ciò premesso, e venendo al punto specifico del quesito, si rammenta come l’art. 11 del Codice Deontologico Forense – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico – precisi che: 1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico. 2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. 3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla. 4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Nel caso prospettato, quindi, non si può non rilevare come, per quanto si riferisce nell’istanza, il rapporto fiduciario tra cliente e difensore sembri compromesso e come, per tale ragione, il difensore possa invocare l’applicabilità del comma 4 dell’art. 11 del CDF per recedere dall’incarico conferito dal non abbiente ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Poiché, quindi, la normativa di riferimento sopra riportata indica in modo esaustivo le norme di comportamento da tenere nel caso prospettato e ritenuto, tuttavia, di non poter esprimere nel merito un giudizio preventivo circa l’effettiva sussistenza nel caso di specie di tutti i requisiti richiesti, non si può che raccomandare di attenersi rigorosamente alle disposizioni contemplate dalle norme citate.

Corre l’obbligo di precisare che con la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense il “potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense” (art. 50 L. 247/2012) e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell’Ordine. Ne consegue che i pareri in materia

deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo. E', pertanto, possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione dei comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio anche per quanto riguarda l'elemento soggettivo."

Il Consiglio approva e manda alla Segreteria per la comunicazione del parere.

15) POLIZZA SANITARIA DIPENDENTI

Il Consiglio,

vista

- la lettera del 21 aprile 2022 pervenuta dal Presidente della Cassa Forense con la quale si comunica la possibilità, anche per l'annualità 1° aprile 2022-31 marzo 2023, di estendere ai dipendenti dell'Ordine la copertura sanitaria collettiva prevista per gli avvocati iscritti alla Cassa, con la polizza per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi;

richiamate:

- le delibere del Consiglio dell'Ordine del 9 maggio 2016, 21 maggio 2018 e 28 aprile 2021;

ritenuto:

- che l'estensione della copertura assicurativa ai dipendenti è subordinata "all'opportunità che ogni Consiglio assicuri, con onere a proprio carico, tutti,

indistintamente, i propri dipendenti”;

- che “a sua volta ciascun dipendente potrà estendere la garanzia assicurativa, con onere a proprio carico, ai propri familiari alle medesime condizioni previste per i familiari degli iscritti”;

- che “il premio assicurativo annuo per ogni dipendente o familiare è pari a 348,25 euro (per la fascia di età compresa tra i 41 e i 60 anni)”;

delibera

di estendere la copertura assicurativa sanitaria, di cui sopra, alle dipendenti dell’Ordine, mandando agli uffici di Segreteria di curare gli adempimenti indicati nella lettera della Cassa Forense.

Alle ore 17.20 esce l’ Avv. Helmut Bartolini.

16) COMUNICAZIONI DEL TESORIERE ED APPROVAZIONE SPESE

Comunicazione al Ministero Finanze

Il Tesoriere riferisce circa la necessità di comunicare al MEF, su apposito portale, l’esistenza di Società o Enti privati o pubblici di cui l’Ordine sia partecipante, entro la data del 13 maggio 2022.

L’Avv. Baldi propone che la comunicazione avvenga sulla falsariga di quella che fu inviata nel corso del 2021.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di autorizzare l’inserimento dei dati, osservando che la dichiarazione di enti controllati, ai sensi del TUSP, dovrà essere negativa, dovendosi considerare le Fondazioni “Giustizia” e “Avvocatura Reggiana”, estranee all’applicabilità del TUSP, (cd. “*Riforma Madia*”), conformemente a quanto in precedenza ritenuto dal Consiglio.

Assistenza per configurazione nuovo marcatempo per dipendenti

Il Consiglio, vista la necessità di configurare il dispositivo di recente acquisto per la rilevazione delle presenze del personale amministrativo, delibera di approvare la spesa di euro 67,00, oltre iva, per n. 1 ora di teleassistenza con operatore dell'azienda Regola1.

Manda al Tesoriere di provvedere all'acquisto.

Spese del Commissario Straordinario

Riferisce il Tesoriere in merito alla richiesta formulata dal Commissario Straordinario Avvocato Giovanni Berti Arnaldi Veli, relativa al pagamento di una indennità per l'incarico che ha svolto quale Commissario Straordinario dell'Ordine degli Avvocati.

omissis

Rendendosi necessaria una valutazione più approfondita, si rinvia la decisione alla prossima seduta.

Spese per assistenza check – up aziendale e formazione Aitec srl.

Il Consiglio approva il preventivo della società Aitec srl.

Posizione avv. – omissis - . Mancato pagamento contributi anno 2020 - 2021.

Sul punto il Consiglio delibera di rinviare la trattazione, in attesa del pagamento da parte dell'avv. - omissis -, perlomeno della annualità 2020, (stante il pensionamento dello stesso avvenuto nel 2021, mai comunicato).

17) VARIE ED EVENTUALI

Commissione antiriciclaggio CNF

Il Presidente dà lettura della comunicazione pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense, in merito all'incontro organizzato dalla Commissione Antiriciclaggio con

i Referenti degli Ordini Territoriali e che si terrà in Roma in data 13 giugno p.v.

Il Consiglio conferma di partecipare all'evento, indicando quale referente il Consigliere Avv. Giovanni Tarquini.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al CNF.

Scadenza piano triennale

Riferisce il Consigliere Tarquini, quale Responsabile per la prevenzione corruzione e trasparenza, in merito alla pubblicazione del piano triennale.

Sul punto l'Avv. Tarquini osserva che la delibera ANAC n.777 del 24 novembre 2021, permette agli Ordini di confermare il piano triennale in essere senza redigerne uno nuovo, alla scadenza del termine.

Il Consiglio ratifica l'orientamento dell' RPCT, che assume la responsabilità della dichiarazione pubblicata sul sito dell'Ordine e delibera di confermare il piano triennale già approvato.

Assegnazione premio Cadoppi.

Il Consiglio delibera di riprendere l'assegnazione del Premio Cadoppi per l'anno 2020 – 2021.

La cerimonia si terrà il giorno 7 giugno 2022 alle ore 11,00 presso l' Aula V del Tribunale di Reggio Emilia.

Il Consiglio dà mandato al Segretario di procedere alla organizzazione dell'evento unitamente alla Segreteria dell'Ordine.

Circolare Dott. Beretti

Il Presidente dà lettura della circolare del Presidente del Tribunale Dott.ssa Cristina Beretti e del Procuratore della Repubblica f.f., a seguito della pubblicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute in data 28 aprile 2022,

contenente misure urgenti in materia di gestione dell'epidemia da covid 19: La circolare raccomanda, agli utenti degli Uffici Giudiziari l'utilizzo delle mascherine FFP2 o chirurgiche, durante l'accesso e la permanenza nei locali del Tribunale.

Il Presidente dà mandato al Segretario di pubblicare la circolare sul sito dell'Ordine degli Avvocati.

Tribunale per i Minorenni Conferenza Permanente.

Il Presidente riferisce in merito alla riunione, organizzata dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bologna per il 18 maggio 2022, ore 15,00, via teams, che ha la finalità di istituire una “*Conferenza Permanente*”, per un confronto con tutti gli Ordini del Distretto in materia di diritto penale minorile.

Riferisce che tutti gli Ordini hanno delegato uno o più rappresentanti a partecipare alla riunione.

In ragione di quanto sopra, il Consiglio delibera di nominare quale rappresentante per l'Ordine Circondariale di Reggio Emilia l'Avv. – omissis -.

Il consigliere Segretario comunicherà ad URCOFER il nominativo dell'avv. – omissis - ed il suo indirizzo pec, affinché all'Avv. – omissis - possa essere inviato il link per la partecipazione alla riunione.

Sistema Informatico Centrale del Consiglio Nazionale Forense

Viene data lettura della missiva del Consiglio Nazionale Forense del 13 aprile 2022 ed inerente alla operatività del SIC, a far data dal 1° maggio 2022, ai sensi e per gli effetti del D.M. 16 agosto 2016 n.178.

Il C.N.F. invita, altresì, gli Ordini a sollecitare le società fornitrici dei software del gestionale, al fine di programmare l'implementazione delle soluzioni in uso

nel più breve tempo possibile.

Il Consiglio dà mandato alla Commissione Albi di procedere alla verifica.

Prenotalex:

Riferisce il Consigliere Stefano Cosci in merito al sistema prenotalex, con particolare riferimento al link per testare la modifica dell'introduzione della possibilità di inserire l'orario di prenotazione, invitando tutti i Consiglieri a testare il link ed a proporre le loro eventuali osservazioni.

Missiva Avv. - omissis .

Il Presidente dà lettura della missiva dell'Avv. – omissis -, pervenuta in data 2 maggio 2022.

La collega riferisce che la Dottoressa . omissis -, pur non risultando iscritta all'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e ad altri Ordini Territoriali, svolgerebbe l'attività di avvocato.

Il Presidente Avv. Enrico Della Capanna riferisce che la verifica svolta dalla segreteria dell'Ordine ha permesso di appurare che, effettivamente, la Dott.ssa - omissis - non risulta iscritta all'Albo Ordinario, nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, nè in quello dei Praticanti Abilitati al Patrocinio sostitutivo e neppure in quello degli Avvocati Stabiliti.

Il Presidente dà mandato al consigliere Segretario di rispondere alla missiva dell'Avv. – omissis - specificando che la Dott.ssa – omissis - non risulta iscritta al nostro Albo Professionale come avvocato, come praticante semplice, come praticante abilitato al patrocinio e come avvocato stabilito.

Il Presidente, d'intesa con tutti i consiglieri presenti, contatta telefonicamente la Dott.sa – omissis - riferendole il contenuto della missiva inviata dall'Avv. –

omissis - e le chiede spiegazioni in merito.

Sul punto la Dott.ssa – omissis - riferisce al Presidente di essere stata iscritta all'Albo dei Praticanti Avvocati, che ad oggi si è cancellata e che la pec che le era stata attribuita dall'Ordine degli Avvocati sarebbe stata da tempo disattivata, a seguito della sua cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati.

Riferisce, inoltre, che il sito internet che pubblicizzava la sua attività di praticante avvocato abilitato al patrocinio sostitutivo, sarebbe stato disattivato con la sua cancellazione dal registro dei praticanti avvocati.

La Dott.ssa – omissis - riferisce di svolgere attualmente attività di mera consulenza, senza avere mai speso il titolo di avvocato.

Il Presidente riferisce alla Dott.ssa – omissis - che il Consiglio dell'Ordine svolgerà verifiche e che, laddove quanto da lei riferito non dovesse trovare conferma, saranno adottati provvedimenti di cui sarà data notizia anche alla Procura della Repubblica, affinché le sia inibito lo svolgimento della professione di avvocato.

Nota CDD di Bologna

Il Presidente riferisce in merito alla nota informativa, inviata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina in Bologna, in merito alle richieste di cancellazione dall'Albo Professionale da parte di iscritti nei cui confronti siano pendenti procedimenti disciplinari.

Sul punto il Consiglio Distrettuale osserva che ogni Consiglio dell'Ordine Circondariale, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, esercitabili nei limiti di quanto previsto dalla Legge Professionale Forense, possa addivenire alla cancellazione dell'iscritto anche in pendenza di un fascicolo disciplinare non

definito.

Ciò alla luce del recente orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 146 del 2021, secondo il quale:

”Il divieto di cancellazione dall’Albo è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD, fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”.

Il Presidente dà mandato alla referente della Commissione Albi ed Elenchi, avv. Marta Verona, di effettuare una verifica in merito alle istanze di cancellazione dall’Albo già presentate da iscritti, nei cui confronti siano pendenti procedimenti disciplinari non ancora definiti, al fine di valutare la eventuale possibilità di accoglimento delle stesse, alla luce delle indicazioni che il Consiglio Nazionale Forense ha dato nella citata sentenza.

Organizzazione corsi e missiva Dott. – omissis -

Il Presidente dà lettura della missiva inviatagli dal Dott. . omissis - , consigliere dell’ordine dei Commercialisti di Reggio Emilia, con la quale chiede la disponibilità del nostro ordine di organizzare eventi formativi di concerto con l’Ordine dei Commercialisti.

In particolare, degli eventi formativi relativi alla crisi d’impresa, che verranno organizzati con il Contributo del Prof. – omissis -.

Il Consiglio prende atto e delibera di aderire senza riserve alle iniziative prospettate dal Dott. – omissis -, dando mandato al referente della Commissione Formazione Avv. Giorgio Boiardi omissis - di prendere contatto con il medesimo

per gli aspetti organizzativi.

** ***** **

Il Consiglio si riconvoca il giorno **16 maggio 2022 alle ore 14,30**, in presenza.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione si conclude alle ore 18.30.

IL PRESIDENTE

Avv. Enrico Della Capanna

IL SEGRETARIO

Avv. Marta Verona